

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DI ASCOLI PICENO**

## **Costituzione**

### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione dei Dirigenti Aziende Industriali per la provincia di Ascoli Piceno aderente alla Federazione Dirigenti Aziende Industriali (F.N.D.A.I.) con Sede in Roma e all'Unione Marchigiana Dirigenti Aziende Industriali (U.M.D.A.I.) con sede in Ancona. Essa è retta dal presente Statuto le cui norme sono vincolanti per tutti gli iscritti.

## **Sede – Scopi – Durata**

### **Art. 2**

L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno. E' fatto obbligo al Presidente pro tempore comunicare agli iscritti il cambiamento della domiciliazione amministrativa dell'Associazione.

### **Art. 3**

L'Associazione è apolitica e persegue i seguenti scopi:

- a) mettere a disposizione della provincia di Ascoli Piceno e quindi del Paese l'energia della categoria dirigenziale nella consapevolezza dei doveri, dei diritti e delle responsabilità che alla stessa competono nel mondo del lavoro, della produzione e di tutta la vita sociale;
- b) di rappresentare, difender e tutelare gli interessi generali della categoria;
- c) di consigliare ed assistere, anche giudizialmente attraverso gli organismi contrattualmente previsti, i singoli soci nelle loro controversie individuali e collettive che sorgessero durante o in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- d) di curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, quella dei Soci;
- e) di promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i soci, iniziative di carattere tecnico e culturale tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione di dirigente, all'incremento ed al miglioramento della produzione industriale, nonché allo studio ed alla risoluzione dei problemi di comune interesse della categoria.

### **Art. 4**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Soci**

### **Art. 5**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro per i quali sussistendo un rapporto di lavoro subordinato abbiano nell'azienda in cui operano la qualifica di dirigente.

Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che a seconda della forma sotto la quale è costituita l'Azienda, ne siano proprietari, o rivestono la carica di presidente o vi abbiano la figura di datore di lavoro.

Non possono ugualmente essere iscritti all'Associazione coloro che siano iscritti a Sindacati o Associazioni di altre categorie.

Non costituisce invece motivo di incompatibilità l'iscrizione ad associazioni, sindacati od albi di carattere professionale.

#### Art. 6

Per l'ammissione a socio il Dirigente deve presentare domanda all'Associazione provinciale allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell'Azienda dalla quale dipende.

Accolta la domanda l'Associazione ne darà comunicazione all'interessato (ed all'Azienda presso la quale presta la sua opera).

#### Art. 7

Sulle domande d ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo in modo inappellabile ed insindacabile.

#### Art. 8

L'iscrizione impegna il socio per tutto l'anno in corso al momento dell'iscrizione e per tutto il successivo solare. L'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni entro il 30 settembre a mezzo lettera raccomandata.

Il socio è tenuto a pagare il contributo associativo annuale la cui misura è fissata a livello nazionale dalla F.N.D.A.I. Il Consiglio Direttivo può stabilire un contributo addizionale provinciale, in aggiunta alla quota stabilita dalla F.N.D.A.I.

Il pagamento del contributo decorre dal mese di ammissione all'Associazione.

Il contributo per il primo anno è pari a tanto dodicesimi quanto sono i mesi mancanti alla fine dell'anno.

La quota annuale (istituzionale + contributo aggiuntivo eventuale) va corrisposta entro il mese di aprile di ogni anno.

I pagamenti effettuati oltre aprile e entro il mese di giugno sono maggiorati del 10%, mentre quelli effettuati oltre il mese di giugno sono maggiorati del 20%.

Il pagamento della quota annuale dà diritto all'Associato di poter partecipare ad iniziative assistenziali e/o previdenziali gestite dalla F.N.D.A.I. (ad es. Assidai).

I dirigenti, che delegano l'Azienda di appartenenza alla riscossione del contributo, possono versare la quota mensilmente.

#### Art. 9

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti a termini dell'art. precedente e quindi al pagamento dell'intera quota annuale anche nel caso di risoluzione nel corso dell'anno;

b) espulsione, deliberata per gravi motivi, morali, disciplinari, e di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Consiglio Direttivo;

c) espulsione per morosità su decisione del Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione del Consiglio il Socio espulso avrà la facoltà di ricorrere all'Assemblea, chiedendone per iscritto al Consiglio stesso la convocazione straordinaria.

La perdita della qualifica di Socio nei modi previsti al comma b) del presente articolo fa cessare gli obblighi del socio verso l'Associazione, salvo versamento di tanti dodicesimi di contributo annuale fino alla data dell'espulsione.

Il Presidente dell'Associazione ha l'obbligo della comunicazione della perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi dei motivi elencati, alla F.N.D.A.I.

La perdita della qualifica di Socio fa perdere il diritto di partecipazione della coperture assicurative e/o previdenziali gestite dalla F.N.D.A.I., per le quali sia previsto l'iscrizione ad uno dei Sindacati territoriali.

### **Organi dell'Associazione**

Art. 10

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Presidenza
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

### **Assemblea**

Art. 11

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Socio dell'Associazione stessa.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. In ogni caso ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 12

L'Assemblea

- a) determina l'indirizzo della categoria a livello territoriale
- b) esprime parere, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) elegge il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti;
- e) nomina i delegati all'Assemblea della Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali;
- f) delibera nei casi di cui all'art. 9 punto b).

**Art. 13**

L'Assemblea è convocata con un preavviso di 10 giorni a mezzo lettera recante l'ordine del giorno;

- in via ordinaria almeno una volta ogni anno entro il primo semestre per l'espletamento dei compiti di cui ai punti c) e d) dell'articolo precedente;
- in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quanto meno ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti, o nei casi previsti dall'art. 9 punto b) e dall'art. 23.

**Art. 14**

L'Assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia presente almeno un quarto degli iscritti, salvo il disposto dell'art. 23.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata almeno un'ora dopo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta

Per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, l'intervento di almeno un terzo più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**Consiglio Direttivo****Art. 15**

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 membri e cioè 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 6 Consiglieri. Fra questi ultimi verranno nominati il Segretario ed il Tesoriere.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo sono letti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

**Art. 16**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuove ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) compila il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- d) decide in merito a quanto previsto dall'art. 7 e 9 punto b);
- e) sottopone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- f) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa;
- g) ha facoltà di nominare sino a tre membri del Consiglio che per qualsivoglia ragione abbiano cessato di far parte di esso, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla prima convocazione successiva;
- h) elegge i consiglieri membri del Consiglio Regionale in ragione di 1 ogni 30 iscritti o frazione di 30.

**Art. 17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Le riunioni sono valide quando intervengono almeno 4 Consiglieri fra i quali almeno il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il Socio, facente parte del Consiglio, che per tre volte non intervenga alle riunioni, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario ed è sostituito da altro Socio scelto dal Consiglio stesso con l'accordo della maggioranza dei Soci componenti e fatta salvo quanto previsto dall'art. 16 punto g).

### **Presidenza**

Art. 18

Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

La revoca del Presidente può essere richiesta da almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo e la stessa diventerà esecutiva col voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio.

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi del Sindacato o con le direttive del Consiglio Direttivo.

### **Revisori dei Conti**

Art. 19

L'Assemblea nomina ogni anno tra i Soci due Revisori dei Conti effettivi ed un supplente con il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione.

I Revisori dei Conti debbono riscontrare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

### **Patrimonio Sociale – Bilanci**

Art. 20

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni e dai valori acquistati, avuti in lascito, donazioni o che comunque vengano in possesso dall'Associazione;
- b) dall'eccedenza delle entrate per contributi di associazione sulle spese impegnate e liquidate ogni anno, che non sia destinata ad integrare le entrate previste per l'anno successivo;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere fatto regolare inventario del patrimonio sociale e conservato in apposito libro.

**Art. 21**

Il Consiglio Direttivo compila alla fine di ogni anno per l'anno successivo un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

**Art. 22**

Trascorso l'anno solare il Consiglio Direttivo compila pure il bilancio consuntivo della sua gestione che metterà a disposizione dei Revisori dei Conti con tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza, tale bilancio sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

**Scioglimento e liquidazione****Art. 23**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per volontà dai Soci. Tale delibera può essere presa in Assemblea straordinaria, appositamente convocata, alla quale presenzino almeno i due terzi degli iscritti e con voto favorevole non inferiore alla metà più uno dei presenti. L'Assemblea nominerà, in tal caso uno o più liquidatori, deliberando contemporaneamente la destinazione del patrimonio sociale.

**Sanzioni disciplinari****Art. 24**

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei soci sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) l'espulsione dall'Associazione

**Art. 25**

Il Presidente può applicare la censura al socio qualora questi non ottemperi con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti censure e sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio o agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dell'Associazione alla prima riunione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

**Disposizioni generali****Art. 26**

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite. I soci che sono chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in

sostituzione di altri soci che per qualsiasi motivo non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Art. 27

Fanno parte integrante del presente Statuto tutte le norme previste nello Statuto F.N.D.A.I., non espressamente qui richiamate.